

24 marzo 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale – Finanziaria > Covid - 19**

DL Sostegni: stralcio cartelle da valutare per singola partita

Autore: **Giuseppe Avanzato**

È finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Sostegni. Il DL 41/2021 è stato, infatti, pubblicato il 22/03/2021 entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Assume così piena valenza giuridica il nuovo stralcio dei ruoli previsto dall'art. 4 del decreto in parola.

La disposizione normativa citata, in particolare, al comma 4 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, **comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

- a) alle **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile **fino a 30.000 euro**;
- b) ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a **30.000 euro**.

Quali saranno i ruoli oggetto di annullamento ex lege- La disposizione contenuta nel mentovato articolo 4, al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione **da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo**, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9.

Come previsto dalla *littera legis* formeranno oggetto dello stralcio automatico i ruoli che recano congiuntamente le seguenti due caratteristiche:

1. sono stati **affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**;
2. risultano di **importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 23/03/2021) pari a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni**.

Con riferimento all'ultimo aspetto citato in particolare alcune precisazioni risultano necessarie.

L'importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello **residuo** risultante alla data del 23 marzo 2021. Questo significa che un carico iscritto a ruolo inizialmente, ad esempio, per 6.000

euro rientrerà nello stralcio previsto dall'art. 4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l'importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.

Si specifica inoltre che, come puntualizzato dalla norma, il menzionato importo di 5.000 € deve essere computato includendo il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Risultano invece irrilevanti ai fini della valutazione dell'importo in parola gli aggi di riscossione e gli interessi di mora. Per cui se l'ammontare del debito residuo supera la soglia prevista dalla legge solo in considerazione delle somme dovute all'agente della riscossione per gli aggi o gli interessi, il carico rientrerà comunque nello stralcio.

Attenzione alla singola partita- Infine una precisazione risulta necessaria.

L'annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale.

Ciò significa che ai fini dell'annullamento dei carichi non rileva l'importo totale portato dalla cartella di pagamento notificata al contribuente ma rileva esclusivamente l'importo delle singole partite portate dalla medesima.

Ciò implica che all'interno della medesima cartella vi potranno essere partite rientranti nello stralcio (perché d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000€) e partite escluse (perché d'importo residuo superiore a tale soglia).

Stralcio anche per i ruoli oggetto delle definizioni agevolate - Potranno rientrare nello stralcio previsto dal DL Sostegni anche i ruoli oggetto di rottamazione-ter e del precedente saldo e stralcio se rispondenti ai due requisiti sopra citati e quindi se il loro importo residuo è divenuto minore o uguale a 5.000 € anche per effetto dei pagamenti parziali intervenuti in ottemperanza alle predette forme di definizione agevolata i quali ovviamente rimangono definitivamente acquisiti al pari delle ulteriori somme pagate su tutti gli altri carichi stralciati.

Somme escluse dallo stralcio - Saranno escluse dallo stralcio le somme riscosse dagli enti locali (regioni, province e comuni) a mezzo di ingiunzione fiscale.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 4 sono inoltre esclusi dallo stralcio:

- i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti 7 e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it